



COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri n.12- 67046 Ovindoli

www.comunediovindoli.it

C.F. e P.I. 00097320667

e-mail: affarigenerali.ovindoli@legalmail.it

Tel. 0863706100 Int.6 - fax 0863710183

ORDINANZA N. 12/2017

Prot.n.1009

ORDINANZA DI DIVIETO FUORI PISTA

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
IL 8 FEB. 2017 N. 99

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'ordinanza del 19/01/2017 - Prot. N. 415 con la quale si ordinava:

- 1- Il divieto assoluto di praticare i cosiddetti fuori pista ed escursioni in tutto il bacino sciistico del Monte Magnola e in tutti i pendii del territorio comunale;
- 2- di tenersi lontano da acclivi, fondivalle e sottocresta, luoghi più soggetti a fenomeni valanghivi;
- 3- di praticare lo sport sciistico unicamente in zone di pianura o nelle piste all'uopo predisposte;

SENTITO il parere di esperti nel settore Neve e Valanghe, in cui si esplicita la diminuzione del rischio Valanghe, in particolare in tutti i pendii con pendenza inferiore a 25°, pari al 47%;

VISTE le indicazioni del bollettino MeteoMont ed in particolare la diminuzione del rischio valanghe da "Forte 4" a "Moderato 2", riferite all'Appennino Centro-Meridionale;

VISTO che a seguito delle precipitazioni nevose degli ultimi giorni, gli accumuli irregolari e instabili di manti nevosi sia sul Monte Magnola sia nei pendii sono in parte assestati;

VALUTATA l'opportunità di rivedere l'ordinanza sindacale in premessa, per il miglioramento della situazione;

RITENUTO opportuno provvedere in merito per una maggiore sicurezza e incolumità' degli sciatori e appassionati della montagna;

RITENUTO, altresì, necessario, raccomandare agli escursionisti in genere un comportamento particolarmente prudente nel percorrere aree a rischio;

VISTI:

- la L.R. 29/03/1994 N. 16;



COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri n.12- 67046 Ovindoli

www.comunediovindoli.it

C.F. e P.I. 00097320667

e-mail: affarigenerali.ovindoli@legalmail.it

Tel. 0863706100 Int.6 - fax 0863710183

- la L. R. 08/03/2005 n. 24;
- la legge 241/90 e in special modo l'art. 21 octies;
- l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come

modificato dal D.L. n. 92/08, convertito con modificazioni, in Legge 24/07/2008 n.

125 che:

- attribuisce al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- prevede comunicazione al Prefetto dell'adozione d'ordinanze contingibili e urgenti che interessano la sicurezza urbana;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 "*Incolunità Pubblica e sicurezza urbana definizione ed ambiti di applicazione*";

-DATO ATTO che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui al comma precedente;

ORDINA

- 1- IL DIVIETO ASSOLUTO DI PRATICARE I COSIDETTI FUORI PISTA NEL BACINO SCIISTICO DEL MONTE MAGNOLA E IN TUTTI I PENDII CON PENDENZA SUPERIORE A 25° (47%) DEL TERRITORIO COMUNALE.
- 2- LE ESCURSIONI CONSENTITE SONO SOLO LE ESCURSIONI PRATICATE NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E PREVIAMENTE AUTORIZZATE, IN TUTTI I PENDII CON PENDENZA INFERIORE A 25° (47%) DEL TERRITORIO COMUNALE.
- 3- DI TRASMETTERE AL COMUNE DI OVINDOLI IL PERCORSO PRESCELTO E LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO;
- 4- LE ESCURSIONI POTRANNO ESSERE CONDOTTE SOLO DA PERSONALE ESPERTO E FORMATO;
- 5- DI COMUNICARE E TRASMETTERE I NOMINATIVI DEGLI ESPERTI AL COMUNE DI OVINDOLI, CON INDICAZIONE DELL'ESPERIENZA ADEGUATA;
- 6- DI TENERSI LONTANO DA ACCLIVI, SOTTOCRESTA, LUOGHI PIU'SOGGETTI A FENOMENI VALANGHIVI

RACCOMANDA



COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri n.12- 67046 Ovindoli

www.comunediovindoli.it

C.F. e P.I. 00097320667

e-mail: affarigenerali.ovindoli@legalmail.it

Tel. 0863706100 Int.6 - fax 0863710183

ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO NELLA STAZIONE SCIISTICA, ALLA POLIZIA MUNICIPALE E A TUTTI GLI ALTRI AGENTI DI P.S. DI VIGILARE SULLA ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

LA PRESENTE ORDINANZA RESTA IN VIGORE FINO A CESSATE ESIGENZE.

DISPONE ALTRESI'

di trasmettere copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura de L'Aquila, ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L.;
- all'Ufficio Polizia Municipale per l'adeguata pubblicita' mediante la sua pubblicazione all'albo Pretorio on line nonche' nei consueti modi di diffusione;
- alla stazione Carabinieri, Polizia di Stato, Regione Carabinieri Forestale Abruzzo, Vigili del Fuoco, Soc. Monte Magnola Impianti S.r.l.

SANZIONI

Ai trasgressori della presente ordinanza sar  comminata una sanzione da € 25,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 50,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

RICORSI

A norma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr  ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale de l'Aquila.

In alternativa al ricorso giurisdizionale pu  essere proposto ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla base del disposto del D.P.R. n. 1199/1971 s.m.i.

A norma del Capo II della legge 241/1990 s.m.i., responsabile del procedimento   il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Ovindoli, li 08.02.2017



F.to IL SINDACO

(Dott. Angelo Simone Angelosante)